

**COMUNE DI BRIENNO
PROVINCIA DI COMO**

**REGOLAMENTO PER L'USO DEI PONTILI – PIATTAFORME –
PONTONI FISSI IN CENTRO STORICO**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 marzo 2025, con deliberazione n. 11

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'accesso e l'uso dei seguenti manufatti:
 - a. pontone fisso al termine di via del Biello;
 - b. pontone fisso al termine di via della Torre;
 - c. pontone fisso nelle adiacenze della piazzetta ex-lavatoio comunale;
 - d. pontile fisso nella adiacente del Porto Nuovo;
 - e. area molo porto vecchio e molo porto nuovo;

Art. 2
(Finalità)

1. L'uso delle strutture di cui al precedente articolo 1 è libero, ed è consentito, anche in senso lato, a Enti o Associazioni;

Art. 3
(Domande)

1. E' prevista apposita richiesta da trasmettere all'ufficio comunale competente, almeno sette giorni prima dell'effettivo inizio delle attività proposte, in caso di attività da svolgere sui pontoni/piattaforme/pontili che abbiano frequenza ricorrente, anche per brevi periodi;
2. In tal caso deve essere specificato il tipo di attività prevista, il calendario e il numero degli incontri ipotizzati, ed il numero indicativo dei partecipanti;
3. L'utilizzo congiunto delle strutture viene limitato a un massimo di 8 persone in contemporanea;

Art. 4
(Tariffe)

1. L'uso delle strutture di cui al precedente articolo 1 è gratuito per i gruppi o le associazioni operanti nel territorio comunale non a scopo di lucro e in tutti i casi in cui, oltre alle attività di carattere culturale, sia accertata la rilevanza pubblicistica delle attività, per le quali conseguentemente vi sia il patrocinio dell'Amministrazione comunale;
2. E' altresì gratuito l'uso ai singoli cittadini per attività di balneazione, relax, fruizione ordinaria del paesaggio e del contesto urbano;
3. All'infuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'uso delle strutture di cui al precedente articolo 1 è assoggettato al pagamento anticipato di una tariffa oraria pari a dieci euro.

Art. 5
(Limitazioni)

1. E' fatto divieto di accesso e utilizzo delle strutture di cui alle lettere da a) a d) del precedente articolo 1 dalle 23.00 alle 8.00;
2. E' fatto divieto di arrecare disturbo alla la quiete pubblica con schiamazzi, urla e comportamenti ritenuti comunque inadeguati o inappropriati;
3. E' fatto divieto di organizzare pic nic e altre attività s.m.i.;
4. E' altresì fatto divieto di tenere il motore delle barche acceso, sia da parte dei titolari di posto barca assegnato che da parte di chi utilizzi imbarcazione temporaneamente accostata alle strutture pubbliche a lago;

5. Il Comune, visto il prevalente uso residenziale degli immobili adiacenti le strutture di cui al precedente articolo 1, in presenza di sopravvenute esigenze istituzionali e/o di quiete pubblica, può disporre la revoca o il differimento dell'uso delle stesse dandone motivata comunicazione.

Art. 6
(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'art. 659 del c.p.p. si applica l'ammenda da euro 25 a euro 500 per chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone;

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Ai sensi dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare che lo approva.

Art. 8
(Pubblicità)

1. Una copia del presente regolamento è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione;
2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.